



Comune di Bussolengo

Piazza Nuova, 14 - 37012 - Bussolengo (VR)
Centralino ☎ 045 - 6769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230
www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C. comune.bussolengo@cert.legalmail.it



Contributo per l'affitto

Le domande potranno essere presentate dal 19/01/2015 al 12/02/2015 entro le ore 12.30 presso gli uffici del Settore Servizi Sociali, previo appuntamento, oppure recapitate (debitamente sottoscritte con allegata copia di documento d'identità in corso di validità):

- direttamente agli sportelli comunali
- a mezzo posta a Comune di Bussolengo - Piazza Nuova, 14 - 37012 Bussolengo (VR);
- a mezzo fax allo 045/6754510;
- per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000.

Per fissare gli appuntamenti e per qualsiasi informazione in merito è possibile telefonare al Settore Servizi Sociali del Comune di Bussolengo ai seguenti recapiti telefonici: 045/6769992, 045/6769906, 045/6769909.

REQUISITI

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- sia residente nel Comune;
- il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il 6% per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% per cento di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Lgs. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEFsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti) non superiore a € 14.000,00;
- se straniero extracomunitario, non destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, essere in possesso di:
 - permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o Carta Blu UE in corso di validità oppure sia stata presentata istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189).
 - certificato storico di residenza in Italia che attesti residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto così come previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la autocertificazione o il preventivo controllo da parte del Comune;

In aggiunta ai requisiti su elencati può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nell'anno 2013, occupava un alloggio in locazione:

- A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
- In regime di libero mercato. Non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali (o Ente Comunale) il cui canone è agevolato in funzione della condizione economica;
- Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- Il cui canone annuo abbia incidenza sull'ISEFsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti, non inferiore al 28% e non superiore al 70%¹. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, nel determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite, percepite nell'anno a cui si riferiscono i redditi della dichiarazione o attestazione ISEE, non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
 - pensioni esenti:
 - 1.A.d.1.1. pensioni di guerra;
 - 1.A.d.1.2. pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
 - 1.A.d.1.3. pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - 1.A.d.1.4. pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - 1.A.d.2.1. rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - 1.A.d.2.2. equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - 1.A.d.2.3. assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - 1.A.d.2.4. retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - 1.A.d.2.5. premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- Con superficie netta², riferita all'ultimo alloggio per il quale si chiede il contributo, che non superi del 150% la superficie ammessa. La superficie ammessa è pari a 95 mq netti per famiglie fino a tre membri. La superficie è incrementata di 5 mq netti per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data del 31 dicembre 2013 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;

Altri vincoli e limiti.

- In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2013, per i quali erano soddisfatti i requisiti suelencati.
- Sono "non idonee" le domande il cui canone annuo superi il 150% del canone medio ricavato dalle domande idonee del Comune.
- Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2013, in altra Regione.
- Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno considerate "non idonee".
- Non sono ammesse domande di contributo per i nuclei familiari che per l'anno 2013 hanno usufruito di una detrazione IRPEF superiore a € 200,00. Poiché il contributo FSA non è cumulabile con la detrazione IRPEF sull'affitto, il contributo sarà corrisposto al netto della detrazione IRPEF goduta.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

- attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi);
- documentazione relativa a entrate non soggette a IRPEF elencate al punto d)
- contratto (contratti) di locazione registrato in essere nell'anno 2013;
- bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nell'anno 2013;
- se il richiedente è extracomunitario, permesso, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o ricevuta della richiesta di rinnovo/rilascio e certificato/i storico/i di residenza;
- dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2013.

¹ Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. È quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

² La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.